

XXIV.

1^a TORNATA DI MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1899

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COLOMBO.

INDICE.

Disegno di legge (Discussione)	Pag. 757
Comune di Comacchio:	
Oratori:	
AGNINI	758
BACCELLI ALFREDO (<i>relatore</i>)	757-61
MELLI	759
PELLOUX (<i>presidente del Consiglio</i>)	761
RUBINI	761
Variazioni nel bilancio del tesoro (<i>Approva-</i> <i>zione</i>)	762
Lavori nella provincia di Porto Maurizio (<i>Piano</i> <i>regolatore</i>) (<i>Id.</i>)	763
R. Asilo Garibaldi in Tunisi (<i>Id.</i>)	764
Ricostituzione del consolato a Buenos-Ayres (<i>Id.</i>)	764
Sofisticazione dei vini (<i>Discussione</i>)	765
Oratore:	
CALISSANO	771
CODACCI-PISANELLI	770
DE FELICE-GIUFFRIDA	767
GIOVANELLI (<i>relatore</i>)	778
MANCINI	766
NICCOLINI	773
OITAVI	768
SALANDRA (<i>ministro</i>)	774
SELLA	765
Proposta di legge (Approvazione):	
Circolo di assise di Mantova (ROCCA FERMO)	764

La seduta comincia alle 10. 5.

Discussione dei provvedimenti per il Comune di Comacchio.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: provvedimenti a favore del Comune di Comacchio.

Si dia lettura del disegno di legge.

Miniscalchi, segretario legge: (Vedi Stampato n. 17-A).

Presidente. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Bacelli Alfredo, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Bacelli Alfredo, relatore. Brevissime parole per dar ragione alla Camera dell'ordine del giorno proposto dalla Commissione. Col presente disegno di legge, quale è stato presentato dal Governo ed in parte accettato, in parte modificato dalla Commissione parlamentare, si tende a dare assetto alle finanze comunali di Comacchio. Certamente, quando si sia proceduto alla revisione del catasto, alla determinazione della nuova sovrimposta ed alla costituzione del mutuo, non è a dubitare che le finanze del comune di Comacchio saranno poste in assetto. Ma col risolvere la questione finanziaria del Comune, non si risolve l'intera questione comacchiese, la quale, come la Camera sa, è gravissima.

La Commissione ha quindi richiamato alla memoria i precedenti, ed ha trovato che nel 1879 il compianto Baccarini propose un disegno di legge, nel quale era compresa la bonifica di Comacchio, disegno di legge che fu votato dai due rami del Parlamento, e ottenne quindi una proroga, ma non ebbe, nella sua massima parte, esecuzione per difetto dell'assuntore.

Oggi la Commissione crede che non si possa risolvere la grave questione di Comac-

chio senza porre l'occhio sulla bonifica, e però ha presentato un ordine del giorno, col quale si fanno sollecitazioni al Governo perchè siano al più presto compiuti gli studi necessari.

Noi ci richiamiamo alla legge delle bonifiche, già approvata dalla Camera e dal Senato, e desideriamo che una parte dei fondi che in forza di essa saranno stanziati, possa essere erogata, il più sollecitamente possibile, a vantaggio di Comacchio; dove la bonifica è necessaria ed urgente.

Tutte le ragioni persuadono a votare l'ordine del giorno, proposto dalla Commissione ed accettato dal ministro dei lavori pubblici.

Persuade la ragione igienica, perchè libereremo così quelle terre da un grave fomite di malaria.

Persuade la ragione economica, perchè dei 7,000 ettari di valli (i quali oggi non rendono nulla giacchè non vi si può esercitare la pesca per non essere abbastanza profonde le acque e neppure la coltivazione per essere quelle terre troppo umide e paludose) noi potremo fare una vasta estensione di suolo dedicato a coltura, dal quale potrà trarsi nuova sorgente di ricchezza per Comacchio.

Persuade infine la ragione sociale: in quel paese le condizioni, come io dicevo, sono gravissime, dacchè la popolazione cresce di giorno in giorno e i mezzi di sussistenza diminuiscono. Infatti mentre essi non sono riposti che nella pesca delle valli, questa pesca si fa d'anno in anno più scarsa.

Se non volgiamo l'occhio a nuovi mezzi dai quali il popolo di Comacchio possa trarre onestamente la vita, noi non potremo mai risolvere la quistione comacchiese. Perciò noi crediamo che lo Stato, il quale è il tutore della incolumità pubblica e conservatore delle pubbliche utilità, abbia il dovere di intervenire; e preghiamo la Camera di approvare l'ordine del giorno, da noi proposto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Agnini.

Agnini. Non v'ha dubbio che il disegno di legge che ci sta innanzi merita l'approvazione unanime della Camera.

Però, e questo mi è parso che l'abbia rilevato lo stesso onorevole relatore, però non c'è da farsi illusione; il disegno di legge non ristora che momentaneamente le finanze

di quel Comune, mentre poi lascia immutate le condizioni dolorosissime della popolazione.

Questo disegno di legge arrecherà un sollievo alle finanze del comune di Comacchio, ma non impedirà che fra pochi anni esse si trovino di nuovo dissestate, in quanto che permangono le cause determinanti lo squilibrio finanziario del Comune medesimo.

Infatti la ragione per cui le finanze di quel Comune si trovano in condizioni disastrose si deve rintracciare unicamente nel fatto che l'azienda delle valli, è ogni anno passiva. E le passività annue hanno accumulato a carico di quel Comune circa 700,000 lire di debiti oltre ad uno speciale debito verso lo Stato di altre 757,000 lire.

Ora col presente disegno di legge si provvede al condono del suddetto impegno verso lo Stato e si autorizza la Cassa depositi e prestiti a consentire un mutuo al Comune ammortizzabile in 50 anni, acciò che esso possa estinguere le altre passività.

Io non posso ricercare se i redditi del Comune saranno in grado di potere sopportare il canone annuo di interessi e d'ammortamento; non lo ricerco, e ammetto che siano sufficienti, anche perchè la Commissione e il Ministero propongono alcune modificazioni alla sovrimposta fondiaria (e se sbaglio mi rettifici l'onorevole relatore) che aumenteranno le rendite ordinarie, ma rimangono sempre scoperte le annue passività dell'azienda delle valli, azienda che non da pochi anni, ma da quando memoria d'uomo ricorda si è sempre chiusa in disavanzo, tanto che tutti i Governi hanno cercato di liberarsene addossandola a quel disgraziato Comune. Così fece il Governo Pontificio e così ha fatto nel 1863 e nel 1864 il Governo italiano.

Quest'azienda continuerà ad essere passiva, non c'è da illudersi che si possano cambiare le condizioni; ed è perciò facilmente prevedibile che fra pochi anni le finanze di quel Comune si troveranno nuovamente in condizioni disastrose.

Comunque poi il disegno di legge, se porta un temporaneo sollievo alle finanze comunali, lascia immutate le condizioni tristissime della popolazione; non le solleva nè igienicamente nè economicamente, e quella popolazione rimane come per l'addietro assolutamente priva del modo di vivere.

La pesca nelle valli è proibita agli abi-

tanti di Comacchio, e Comacchio è circuito dalle valli, e la pesca costituisce pressochè l'unica fonte di vita per la popolazione.

L'azienda o stabilimento delle Valli non occupa che un numero limitatissimo di Comacchiesi, la maggior parte guardie vallive incaricate di impedire la pesca di frodo.

Non credo di esagerare dicendo che, sopra 12000 abitanti del comune di Comacchio, non mille trovano occupazione nella azienda Valli. Gli altri di che cosa vivono? È una vera incognita, onorevoli colleghi.

Io, che ebbi occasione di andare qualche volta colà, posso accertarvi che lo stato di quella popolazione non trova confronto in alcun'altra parte d'Italia.

Per la maggior parte delle famiglie unico cibo è la polenta. Di carne non se ne parla: qualche volta un po' di pesce rubato di notte tempo affrontando il rischio di pigliarsi una fucilata o di cadere per lo meno in contravvenzione. E tutti quei pescatori sono recidivi per contravvenzioni o per altre condanne. Immaginate voi ora in quali condizioni, fisiche e morali, possa trovarsi una popolazione così misera!

L'attuale disegno di legge non modifica affatto questa condizione di cose. Io non intendo di far proposte, mi limito soltanto a chiedere al Governo, che non si fermi al primo passo e che, come si è mostrato premuroso di provvedere alle finanze di Comacchio, voglia seriamente e presto studiare la questione della popolazione, che è ben più grave.

Ad esempio, mi sembra, (ripeto che non faccio proposte concrete, perchè non voglio ostacolare l'approvazione del disegno di legge) mi sembra che, poichè l'azienda delle Valli è passiva per il Comune, esso potrebbe restituire le valli alla popolazione lasciandole libera la pesca; in questo modo la gente avrebbe di che vivere. Io sarò lieto se il collega Melli, che vedo sorridere, mi dimostrerà perchè questa idea non possa attuarsi. È certo però che la questione di Comacchio, sia nei riguardi delle finanze Comunali, sia rispetto alla popolazione, non si risolverà che con l'attuazione della bonifica che dia all'agricoltura quelle estese valli. Ed io concludo col raccomandare al Governo di affrettare i lavori di bonificazione e coll'associarmi quindi all'ordine del giorno della Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Melli.

Melli. Onorevoli colleghi, dopo la chiara, lucida, diligente esposizione dell'onorevole relatore nulla avrei da aggiungere se, deputato di Comacchio, non mi corresse obbligo di ringraziare a nome di quella popolazione il presidente del Consiglio per avere, dopo anni di ansiose attese, di dolorosi ritardi, portato innanzi al Parlamento il presente disegno di legge, che è aspirazione, desiderio del popolo comacchiese. Se testimonio dei dolori e delle miserie di quella città, non me ne facessi eco coll'invocare il vostro favorevole suffragio ai provvedimenti che vi sono proposti.

Non starò a rifare una storia nota, sia per la relazione, che vi sta dinanzi, sia per quanto ve ne ha detto l'egregio e coscienzioso relatore; mi basta l'affermare che un popolo che geme fra le più dolorose strette della miseria attende dalla solidarietà del paese, dall'equità dei suoi rappresentanti, riparo ai mali che soffre e dei quali non è responsabile.

Infatti, o egregi colleghi, cose ben tristi dovrei dire, se vi volessi intrattenere delle condizioni di Comacchio, dello stato di miseria al quale la infelice città è discesa da quando accettò di sostituirsi allo Stato nell'esercizio della pesca nelle valli. Come vi è noto, il Governo pontificio prima, quello nazionale poi perdettero annualmente una somma di circa trecentomila lire nella conduzione della stessa.

Ora da vari anni questa somma, od una non molto dissimile, perdette il municipio di Comacchio, talchè vide inghiottite una ad una tutte le sue risorse prima, aumentate le passività poi, tolto ogni reddito vallivo dal bilancio del Comune in modo che si dovette eliminare dallo stesso ogni spesa facoltativa, ridurre le obbligatorie a tal misura che la vita comunale ne è stremata oltre ogni dire, e tuttavia sono mesi e mesi che non solo non vengono pagati i debiti e neppure gli interessi, ma neanche è più possibile corrispondere le paghe agli impiegati, e nemmeno le mercedi ai più umili salariati.

La miseria più triste e desolante si è sparsa in tutta la popolazione con il seguito doloroso di malattie e di reati che ne sono conseguenza. Nei tristi abituri, dove stanno ammonticchiate numerose famiglie, serpeggia l'immonda lebbra, mentre il carcere raccoglie moltissimi pescatori di contrabbando che

spinti dalla fame, rubano un po' di pesce per poter trascinarsi misera l'esistenza, ed i tribunali del capoluogo sono tutto l'anno occupati in processi e nel pronunciare condanne che la legge esige, ma che il cuore e la mente deplorano. È possibile, è civile, è umano lasciar proseguire un tale stato di cose?

Ecco ciò, egregi colleghi, che direte col vostro voto, che tutto ne affida, sarà quello che può venire dal cuore di italiani, di fratelli.

Ma poichè la verità è dovere il dirla tutta, così non tacerò, che i modesti provvedimenti che vi stanno innanzi i quali tengono conto, che per quanto è nelle loro forze, i pochi abbienti di Comacchio non intendono rifiutarsi a sacrificii pel bene del loro paese, questi provvedimenti, che carico molto lieve recano allo Stato, a ben poco gioverebbero e sarebbero di un'efficacia assolutamente transitoria, se non fossero accompagnati dal mezzo che rappresenta la necessità suprema, per la salvezza, la redenzione di Comacchio.

L'onorevole collega Agnini, che ha descritto con eloquente parola le condizioni di quel disgraziato paese, ha voluto indicare due speciali rimedii, al primo dei quali non posso associarmi, e sarebbe quello di distribuire le valli alla popolazione di Comacchio.

Agnini. Adoperai il vero termine: restituire le valli alla popolazione!

Melli. Ecco, anche intorno al restituire questa proprietà collettiva del Comune alla popolazione, non so se l'aspirazione di questa sia proprio e precisamente in questo senso. Sarebbe come se un proprietario, vedendo che le sue terre non rendono sufficientemente, pensasse di distribuirle ai coloni dicendo loro: fatene quello che volete.

Ciò non farebbe che aumentare le difficoltà della situazione, e non rappresenterebbe un rimedio, perchè le valli hanno bisogno di essere condotte con un capitale, amministrate, coltivate e migliorate, richiedono insomma infinite cure che non potrebbero certo essere spese da particolari individui.

Costa Andrea. Si faccia un plebiscito!

Agnini. Così non graverebbero nè sul municipio, nè sulla popolazione.

Melli. Capisco, se si facesse un plebiscito nel senso di dire: vi diamo il diritto di andare a pescare quanto volete per vostro

conto, probabilmente sarebbe accettato, ma con ciò non sarebbe risolto nulla. Noi avremmo impoverito le valli a breve scadenza ed avremmo anche distrutto il patrimonio del Comune. E dopo ciò ritorno in carreggiata, se gli onorevoli colleghi me lo permettono.

Invece l'altro provvedimento messo innanzi dall'onorevole Agnini, che è il nostro, cioè quello di bonificare una parte delle valli, mi trova, come è naturale, pienamente consenziente.

Questa bonifica è stata elencata nella Tabella A, della legge recentemente approvata; tradurla in fatto è condizione indeclinabile per risolvere l'affannoso problema sociale ed economico di Comacchio.

Urge lo sfollare quella popolazione e dare altro indirizzo alla sua vita, i pescatori debbono divenire agricoltori, questo il vero, l'unico mezzo per redimere Comacchio. E tanto più il proposito affida di lieti risultati quando si pensi, che a breve distanza da Comacchio altre paludi, altre terre, che erano fertili soltanto di miasmi e di febbri malariche, mercè le opere di bonifica, ora sono trasformate in ridenti ed ubertosi campi d'onde si traggono a decine di mille i quintali di grano, e vaste superfici coltivate a barbabietole alimentano fabbriche da zucchero, mentre larghe estese di praterie provvedono al nutrimento di grande copia di bestiame. Ed alla prosperità delle terre corrisponde l'aumento del patrimonio della Nazione, ed in tempo non lontano ne avrà anche cospite non trascurabile l'erario dello Stato.

Dalle lagune comacchiesi eguali frutti si possono attendere, basta a conseguirli la vostra illuminata volontà. Egli è perciò che la vostra Commissione vi affida un ordine del giorno, che tale proposito concreta.

È un'opera di civiltà, di vera pacificazione sociale, che siete chiamati a compiere, fornendo a quella popolazione modo di vivere onesto e remuneratore.

Per queste considerazioni, egregi colleghi, mi onoro di chiedere la vostra approvazione alla legge, che vi sta dinanzi.

La chiedo in nome dell'equità, onde almeno parzialmente riparare alle conseguenze di un contratto che mi limiterò a definire per troppo aleatorio; la chiedo in nome della fratellanza, che tutti ci unisce in questa no-

stra diletta Patria; la chiedo in nome della umanità onde abbiano termine sofferenze e dolori grandissimi. E mi tengo sicuro di non invocarla invano. (*Bene!*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini.

Rubini. L'ordine del giorno che propone la Commissione, è l'unica parte del suo lavoro nella quale io abbia potuto consentire. Del rimanente, mi corre l'obbligo di dichiarare di aver dovuto fare parte della minoranza, e, in talun caso di esser rimasto anche solo.

Perchè ho dovuto assumere questo atteggiamento, che non è, certamente, piacevole e mi mise in disaccordo con cari ed onorevoli colleghi? Per le ragioni stesse le quali furono indicate dall'onorevole Agnini, e per altre ancora.

Con questi provvedimenti non si risolve la questione finanziaria del Comune, il quale avrà sempre sulle spalle l'amministrazione di un ente, che esso si è dimostrato disadatto a condurre con profitto, che gli procura, ogni anno, enormi perdite; oppure che, per sè stesso è tale da non consentire un utile amministrazione.

Non risolve la questione economica, e l'onorevole Agnini ne ha già dette le ragioni; ma viceversa pone un principio che, per me, è assai pericoloso per le finanze dello Stato, e questo principio lo poneva, allora che stava davanti alla Camera un disegno completo di sistemazione dei debiti redimibili delle Provincie e Comuni verso lo Stato; disegno che, certamente, avrebbe avuto pregiudizio, nel suo esame e nella sua soluzione, allorchando fosse stato percorso da un altro disegno, informato a concetti totalmente diversi in un caso pure analogo di sistemazione.

Non mi estendo in altri ragionamenti, ho fatto questa dichiarazione, perchè, in qualche modo, vi era e vi sono obbligato.

La Commissione, nella sua grande maggioranza, non ha creduto di accogliere le mie vedute; io mi inchino al senno dei miei colleghi, poichè non pretendo mai di saperne più di essi, tanto più quando essi sono parecchi ed io sono solo o quasi; ma era mio obbligo di manifestare le ragioni della mia opposizione al partito, che la Commissione ha creduto di approvare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Pelloux, presidente del Consiglio. Riepilogo

quello che ho da dire, nell'accettazione pura e semplice dell'ordine del giorno della Commissione; perchè mi pare che esso sia il compendio di tutto. Del rimanente la relazione che è davanti alla Camera, e quel poco che hanno detto gli oratori, dimostra la necessità di un provvedimento immediato, per il presente e per l'avvenire.

Aggiungo una informazione per far vedere alla Camera, come il Governo, persuaso della necessità di questo disegno di legge, sia disposto ad affrettare i lavori. Fino dal 29 settembre, fu presentato dal Ministero dei lavori pubblici ai Comuni interessati e al Consiglio di sanità provinciale, il progetto di massima di questa bonifica principale. Appena verrà l'istruttoria al Ministero dei lavori pubblici, sarà comunicata al Consiglio superiore perchè si possano imprendere, con sollecitudine, i lavori; perciò al Governo non rimane altro che accettare l'ordine del giorno e chiedere che si discutano gli articoli del disegno di legge della Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Baccelli Alfredo, relatore. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio. Nella relazione abbiamo dato ragione dei provvedimenti che proponiamo, e in essa trovano risposta, tanto le obiezioni sollevate dall'onorevole Agnini quanto quelle dell'onorevole Rubini, al quale mi preme soltanto di rammentare, come qui si tratta, non di crediti del Tesoro, ma di crediti del Demanio; sì che la questione alla quale egli ha accennato non resta punto pregiudicata. E non ho altro da aggiungere.

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti, la discussione generale è chiusa. Passeremo ora alla discussione degli articoli.

(Sono approvati tutti gli articoli del disegno di legge senza discussione).

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere un mutuo di lire 675,000 al comune di Comacchio estinguibile in 50 annualità al tasso normale.

L'ammortamento del capitale comincerà a decorrere soltanto dall'undecimo anno. Gli interessi annuali del mutuo graveranno per due terzi sul bilancio del Comune e per un terzo sul bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 2.

Restando valida la eccedenza di sovrimposta applicata ai terreni emersi, è reso definitivo l'esonero per l'anno 1895 della eccedenza di sovrimposta sui fabbricati e terreni sommersi del comune di Comacchio, decretato dal prefetto di Ferrara coi provvedimenti sospensivi dei giorni 29 luglio e 3 agosto 1895 e cioè per lire 36,853.20 corrispondenti a porzione del ruolo speciale di maggiore sovrimposta sui terreni in data 24 luglio 1895 e per lire 187,296.71 per l'intero ruolo speciale di maggiore sovrimposta sui fabbricati in data 2 agosto 1895.

Art. 3.

Ai soli effetti del riparto della sovrimposta comunale nel comune di Comacchio sarà formato per i terreni emersi un nuovo estimo mediante applicazione alle attuali colture e gradi di fertilità dei terreni stessi delle tariffe che servirono alla formazione dell'estimo dei terreni attuato nel 1835.

Il nuovo estimo sarà stabilito da una Commissione di tre periti, nominati uno dal prefetto di Ferrara, il secondo dall'intendente di finanza ed il terzo dal Consiglio comunale, e verrà attuato con Decreto Reale, udito il Consiglio di Stato.

La Commissione sarà presieduta dal perito nominato dal prefetto.

Il nuovo estimo dei terreni emersi sarà sottoposto al carico della sovrimposta comunale con la stessa aliquota dei terreni sommersi o con quella maggiore che sarà necessaria al bilancio comunale, purchè non oltrepassi i 200 centesimi addizionali oltre l'aliquota che si trovava applicata ai fabbricati e ai terreni sommersi il giorno della presentazione di questa legge. Tale maggiore aliquota sui terreni emersi che erano già censiti sarà diminuita dell'ammontare della relativa imposta erariale e sovrimposta provinciale; queste non graveranno in alcun modo sui terreni emersi nuovamente censiti nè potranno essere elevate su quelli per i quali si accerti col nuovo estimo un maggior grado di tassabilità.

Art. 4.

Il Demanio dello Stato è autorizzato ad annullare come inesigibile il credito di lire 757,148.09 oltre ai relativi interessi, che ad esso compete verso il Comune di Comacchio

in forza di sentenza passata in giudicato, liberando dalla relativa ipoteca le proprietà comunali.

S'intende estinta ogni vertenza litigiosa che il Comune di Comacchio avesse in corso verso lo Stato sia in sede amministrativa, sia in sede giudiziaria alla pubblicazione della presente legge.

Art. 5.

Saranno stabilite con decreto ministeriale le norme speciali per l'esecuzione della presente legge.

Si dia lettura dell'ordine del giorno proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo.

Miniscalchi-Erizzo, segretario, legge:

« La Camera, convinta che alle condizioni affatto anormali del comune di Comacchio non si possa durabilmente provvedere senza procedere alla bonifica delle valli e che d'altra parte sia urgente il provvedere, invita il Governo a sollecitare gli studi di cui all'articolo 2 della legge sulle bonifiche per la bonifica stessa. »

Presidente. Pongo a partito quest'ordine del giorno.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge concernente variazioni nel bilancio del Tesoro per l'esercizio finanziario 1899-900.

Presidente. Secondo il desiderio del presidente della Commissione del bilancio, propongo alla Camera di discutere, ora, il disegno di legge iscritto al numero 11 dell'ordine del giorno: Approvazione di maggiori assegni e diminuzione di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1899-900.

Non essendovi osservazioni in contrario, si dia lettura del disegno di legge.

Miniscalchi, segretario, legge: (Vedi Stampato, n. 26-A).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro

chiusa la discussione generale. Passeremo, ora, alla discussione dell'articolo unico di cui dò lettura insieme con la tabella che ne fa parte integrante:

Articolo unico.

« Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 18,650 e le diminuzioni di stanziamento, per somma eguale, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1899-900 indicate nella tabella annessa alla presente legge. »

Tabella di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1899-900.

Maggiori assegnazioni.

Capitolo n. 46. Personale straordinario del Ministero	L. 4,000
Capitolo n. 61. Spese d'ufficio della tesoreria centrale, dello agente contabile dei titoli del Debito Pubblico, del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato e del magazziniere della officina carte-valori . . . »	3,000
Capitolo n. 75. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione »	10,000
Capitolo n. 87. Spese di lavori per preparare i pagamenti delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali del Gran Libro »	1,500
Capitolo n. 110 <i>quater</i> . Assegni di disponibilità »	150
Totale . L.	18,650

Diminuzioni di stanziamenti.

Capitolo n. 74. Allestimento dei titoli del debito pubblico - Spese di materiale e di lavorazione . . . L.	1,500
Capitolo n. 76. Indennità di missione agli ispettori degli Istituti di emissione e del Tesoro ed al personale addetto all'ufficio centrale d'ispezione o da esso delegato . . . »	10,000
Capitolo n. 110. Spese per la fabbricazione dei biglietti di Stato e dei buoni di Cassa e per i relativi servizi di Cassa e di contabilità . . »	7,150
Totale . L.	18,650

Presidente. Poichè nessuno chiede di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Approvazione del disegno di legge per la concessione a taluni comuni della provincia di Porto Maurizio di un nuovo termine per la esecuzione dei lavori contemplati dal rispettivo piano regolatore.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per la concessione a taluni comuni della provincia di Porto Maurizio di un nuovo termine per la esecuzione dei lavori contemplati dal rispettivo piano regolatore.

È presente l'onorevole Marco Pozzo, relatore di questo disegno di legge?

(Non è presente).

È l'onorevole Bonacossa, presidente della Commissione, è presente?

(Non è presente).

Allora, onorevole Giuliani, accetta Ella, che è segretario della Commissione, di assumere l'ufficio di relatore?

Giuliani. Accetto; ma faccio osservare che l'onorevole Marco Pozzo, relatore, è ammalato. Quindi mi pare che, per ragioni di delicatezza, si dovrebbe rimettere ad altro giorno la discussione di questo disegno di legge.

Presidente. È un disegno di legge che non porterà discussione. Se ne dia lettura.

Miniscalchi-Erizzo, segretario, legge: (V. Stampato numero 19-A).

Presidente. Onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

Pelloux, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Accetto.

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo, ora, alla discussione dell'articolo unico del disegno di legge di cui dò lettura:

« Il Governo del Re è autorizzato a concedere ai Comuni della provincia di Porto Maurizio, che ne hanno fatto domanda anteriormente al 17 novembre 1899, un nuovo termine non maggiore di cinque anni, per compiere

le espropriazioni comprese nei piani regolatori edilizi adottati in base alla legge 31 maggio 1887, n. 4511, e che per dimostrati plausibili motivi non siansi potuti eseguire nel termine fissato nel Decreto di approvazione del piano, o prorogato in forza della legge 6 agosto 1893, n. 450. »

Nessuno chiedendo di parlare, procederemo, nella seduta pomeridiana, alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge per estinzione del credito della Banca d'Italia per somme dalla medesima anticipate per la costruzione del Regio Asilo « Garibaldi » in Tunisi.

Presidente. Passiamo ora al numero 3 dell'ordine del giorno: Estinzione del credito della Banca d'Italia per somme dalla medesima anticipate per la costruzione del Regio Asilo « Garibaldi » in Tunisi.

Si dia lettura del disegno di legge.

Miniscalchi-Erizzo, segretario, legge: (V. Stampato numero 100-A della presente Sessione e 33-A della precedente).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (Pausa).

Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione di lire 67,035.40 per il pagamento del credito della Banca d'Italia, a tutto il 31 dicembre 1898, per somme dalla medesima anticipate per la costruzione del Regio Asilo « Garibaldi » in Tunisi.

(È approvato).

Art. 2.

La detta somma verrà iscritta in un apposito capitolo, da istituirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1898-99, salvo ad aumentarla di quella che risulterà dovuta dal computo degli interessi relativi dal 1° gennaio 1899 fino all'epoca in cui avverrà il pagamento del debito.

(È approvato).

Si procederà, nella seduta pomeridiana, alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge per la ricostituzione del Consolato a Buenos-Ayres.

Presidente. Procedendo nell'ordine del giorno, viene, ora, la discussione del disegno di legge: Ricostituzione del Consolato a Buenos-Ayres.

Onorevole sotto-segretario di Stato per gli affari esteri, accetta che la discussione si faccia sul disegno di legge della Commissione?

Fusinato, sotto-segretario di Stato per gli affari esteri. Accetto.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge.

Miniscalchi, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 101-A della presente Sessione e 35-A della precedente).

Presidente. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. (Pausa)

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« È approvato l'aumento di lire quindicimila al capitolo 17 « Assegni al personale delle legazioni » e di lire trentasettemila al capitolo 18 « Assegni al personale dei consolati » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1899 al 30 giugno 1900. »

Nessuno chiedendo di parlare, procederemo nella seduta pomeridiana alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Approvazione della proposta di legge (Rocca) per estendere la giurisdizione del Circolo di assise di Mantova a tutto il territorio della provincia di Mantova.

Presidente. Viene, ora, la discussione del numero cinque dell'ordine del giorno: « Estensione della giurisdizione del Circolo d'assise di Mantova a tutto il territorio della provincia di Mantova. »

È presente il relatore onorevole Rocca?

(L'onorevole Rocca non è presente).

Onorevole Pascolato, assume Ella, che è presidente della Commissione, l'ufficio di relatore.

Pascolato, presidente della Commissione. Lo assumo.

Presidente. Domando al Governo se accetta il testo, proposto dalla Commissione.

Pelloux, presidente del Consiglio. Il Governo l'accetta.

Presidente. Si dia lettura della proposta di legge.

Miniscalchi-Erizzo, segretario, dà lettura della proposta di legge. (Vedi Stampato n. 88-A).

Presidente. La discussione generale è aperta su questa proposta di legge.

Se nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Si passa, ora, alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Il Circolo d'Assise di Mantova ha la propria giurisdizione sopra tutto il territorio amministrativo della provincia di Mantova.

(È approvato).

Art. 2.

Le liste dei giurati dei Mandamenti Mantovani che fanno parte della giurisdizione dei tribunali di Bozzolo e di Castiglione delle Stiviere, saranno trasmesse, a' sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1874 n. 1937, al presidente del tribunale di Mantova; quelle invece dei Mandamenti di Casalmaggiore e di Piacenza saranno trasmesse al presidente del tribunale di Cremona e quella del Mandamento di Montechiari al presidente del tribunale di Brescia per la formazione delle liste generali dei rispettivi Circoli d'Assise.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge andrà in vigore tre mesi dopo la sua promulgazione.

(È approvato).

Art. 4.

Le cause per reati commessi nella provincia di Mantova che fossero già rinviate — nel giorno della promulgazione della presente legge — alle Assise di Brescia e di Cremona, saranno, sopra richiesta del Procuratore generale della Corte d'appello di Brescia, rimesse davanti al Circolo d'Assise di Mantova.

(È approvato).

Art. 5.

Qualora le liste dei giurati nei Circoli d'Assise di Cremona e di Brescia fossero, al momento della pubblicazione della legge, già definitivamente approvate, il primo presidente della Corte d'Appello di Brescia darà le opportune disposizioni perchè siano levati dalle liste medesime i nomi dei giurati che vanno assegnati al Circolo d'Assise di Mantova in relazione all'articolo 1° della presente legge.

(È approvato).

Questa proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini.

Presidente. Viene ora il numero 6 dell'ordine del giorno: Discussione del disegno di legge: « Disposizioni per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini. »

Domando all'onorevole ministro di agricoltura e commercio se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione.

Salandra, ministro di agricoltura e commercio. C'è un testo concordato fra Ministero e Commissione.

Presidente. Sta bene. Se ne dia lettura.

Miniscalchi-Erizzo, segretario, dà lettura del nuovo testo concordato fra Ministero e Commissione. (V. Stampato n. 65-B).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Il primo iscritto è l'onorevole Sella, il quale ha facoltà di parlare.

Sella. Se questo disegno di legge, che s'intitola: « Disposizioni per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini », si limitasse, effettivamente, a contenere, soltanto, disposizioni per combattere le frodi, lo voterei volentieri; ed approvo, pienamente, per esempio, l'articolo primo, il quale dichiara quali sono i vini genuini e quali i non genuini. Ma il disegno di legge, in altro articolo, va molto più in là, perchè proibisce addirittura la preparazione e il commercio dei vini non genuini. Tanto più, poi, con le modificazioni, che vedo ora concordate tra Ministero e Commissione, diventa chiaro che se per esem-

pio, un venditore dichiarò che ciò che vende non è vino genuino, nonostante ciò, non può più venderlo, fuori dei casi previsti dagli articoli 295, 319 e 322 del Codice penale. Ora a me pare che sia pericoloso il mettersi per questa strada: per esempio, il così detto secondo vino, fatto con vinacce e con zucchero sarà evidentemente proibito, perchè, dal momento che proibiamo i vini ottenuti con uve secche, tanto più dobbiamo proibire questi secondi vini. Dunque il commercio, la vendita e la preparazione di questi vini sarà proibita, anche quando noi lo dichiariamo tale.

Ed io dico ancora che, per esempio, il vino di pomi non dovrebbe essere proibito, nel caso in cui fosse dichiarato vino di pomi. Francamente trovo che si va troppo oltre; esigiamo che il commercio sia onesto, e che qualunque cosa si venda debba essere dichiarata per quello che è, ma quando si vende una cosa che non è nociva alla salute, e la si vende dicendo quello che è, non c'è nessuna ragione per proibirne il commercio. Forse mi si dirà che il vino di pomi si può vendere col nome di sidro, ma allora noi faremmo una cosa che non servirebbe a niente. Parimenti non approvo che si vada fino al punto di proibire che i vini esteri vengano soggetti a manipolazioni ed a miscugli nel Regno, perchè, allora, non varrebbe più la pena che ci andassimo a lamentare all'estero se altri paesi proibiscono la stessa cosa per i nostri vini.

Conchiudendo, approvo in questo progetto tutte le disposizioni che tendono a impedire le frodi, ma non quelle che eccedono un tale intento, e che, come risulta anche dalla relazione della Commissione, si informano ad un concetto ultraprotezionista cui non mi posso associare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mancini.

Mancini. Poichè è mio vivissimo desiderio che questo importante disegno di legge, il quale, per tre o quattro volte, è stato già messo nell'ordine del giorno della Camera, venga, finalmente, approvato, così mi limiterò a fare brevissime osservazioni.

Mi compiaccio, anzitutto, con l'onorevole ministro Salandra delle modificazioni che ha introdotte nel disegno di legge, quale era stato preparato dal suo onorevole predecessore.

Approvo le disposizioni che proibiscono,

assolutamente, il commercio e la vendita dei vini non genuini, perchè è tempo che, in Italia, si regoli tale commercio, in modo da tutelare gli interessi dei produttori onesti, e soprattutto quelli dei consumatori. Parimenti approvo quella disposizione la quale vieta che sieno manipolati e soggetti a miscugli i vini esteri prodotti in Italia, la quale disposizione è, a parer mio, assolutamente necessaria.

Ma dopo queste parole di approvazione, è debito mio fare alcune obiezioni ad altre parti del disegno di legge.

Con esso viene esclusa la preparazione e il commercio dei vini di uva secca: ora questa è una cosa abbastanza buona poichè le uve secche, specialmente quelle provenienti dall'estero, possono fare una nociva concorrenza ai nostri vini fabbricati con le uve fresche. Infatti, con un quintale di uva secca si possono fabbricare tre ettolitri di vino, i quali, perciò, vengono a costare pochissimo.

Del rimanente il commercio di vini di uva secca è pochissimo importante, trattandosi di poche migliaia di ettolitri che si vendono solamente negli anni di eccezionale scarsità del nostro raccolto.

Ma sarà molto difficile l'applicazione di questa disposizione, perchè chiunque, avendo un semplice fusto, può, facilmente, fabbricarsi il vino con le uve secche.

Sarebbe, dunque, molto più opportuno aumentare il dazio d'entrata sulle uve secche, e specialmente aumentare il dazio di consumo sulle uve secche.

Questa mi pare sarebbe una via pratica, ma accetto anche il concetto di escludere dai vini genuini i vini di uve secche. Ma ciò non basta: a me pare che la questione molto interessante sia quella della colorazione artificiale, poichè, nel regolamento per la vigilanza degli alimenti, questi coloranti sono vietati: è vietata l'aggiunta di qualunque materia colorante artificiale. Ma, nel fatto, questo regolamento fu quasi trascurato e non si è applicato, anzi, che in rari casi.

Purtroppo si vede continuamente nei giornali politici, e nei giornali agrari qualche volta, raccomandare alcuni coloranti speciali come la fucsina ed altre sostanze per fabbricare i vini senz'uva. Dovrebbe il Ministero di agricoltura porre riparo a questa sfacciata *réclame* che produce anche impressione

nelle campagne, dove si vede, naturalmente, di mal occhio l'incoraggiamento della stampa a fabbricare il vino senz'uva.

Bisognerebbe, quindi, evitare, oltre che la vendita delle materie coloranti, anche la *réclame* che le riguarda.

Un'altra osservazione, ed è questa. La maggior parte delle adulterazioni dei vini avvengono nei grandi centri mediante l'aggiunta dell'acqua, il così detto battesimo, che, a Roma, principalmente, si fa su larga scala. A Roma il dazio consumo accusa 400 mila ettolitri all'anno in media mentre, effettivamente, si sa che se ne consumano anche 600 mila. I 200 mila sono dunque acqua Marcia o di Trevi, convertiti in vino per il rinnovato miracolo delle nozze di Cana. Ciò è conseguenza dell'elevato dazio consumo. Il dazio è il 50 per cento e più del valore della merce, dimodochè, quando di un ettolitro di vino se ne fanno due si sono guadagnati 5.25 di solo dazio.

Inoltre, il dazio è sproporzionato alla forza alcoolica del vino. Così un vino a quattordici gradi paga lire 10.50 e un vino a sette gradi paga pure 10.50. Raddoppiando il primo con l'acqua, esso viene a pagare metà del secondo.

Tutto ciò, dunque, non mi par giusto. Questa questione veramente non può avere la sede qui, ma ad ogni modo la raccomando al ministro.

Del rimanente il progetto di legge è buono ed è un passo innanzi. Perciò ne approvo il concetto che lo informa. Solamente crederci opportuno che, nell'emanare il regolamento per questo disegno di legge il Governo lo mettesse in correlazione con la legge sanitaria e col regolamento che ho accennato.

Queste sono le brevi raccomandazioni che faccio al ministro; e non tedierò, ulteriormente, la Camera poichè desidero che venga approvato il disegno di legge, per mostrare all'estero che vogliamo tutelare efficacemente la industria vinicola nostra.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Felice-Giuffrida.

De Felice-Giuffrida. Onorevoli colleghi, appartengo a coloro che hanno sollecitato, insistentemente, la presentazione di questo disegno di legge sia per ottenere lo incremento maggiore della esportazione dei nostri vini all'estero, sia per risolvere una grave que-

stione riguardo al consumo dei vini che si dicono adulterati all'interno.

La Commissione e l'onorevole ministro hanno cercato di risolvere gravi difficoltà che intralciavano la esportazione dei nostri vini, ma bisogna convenire che non sono interamente riusciti a superarle tutte. E per ciò che si riferisce al consumo interno dei vini che si dicono adulterati anche quando contengono una determinata quantità di gesso, non hanno risolto, affatto, la questione.

Non hanno risolto, dico, nè l'una, nè l'altra questione perocchè, per quanto si riferisce alla esportazione, l'ostacolo principale non consiste veramente nel taglio dei nostri vini con quelli che vengono dall'estero, ma nella concorrenza, che ci fanno altri vini, provenienti da altri paesi esteri. Per esempio in Francia, la quale sarebbe il mercato naturale dei nostri vini, noi dobbiamo affrontare la concorrenza che ci fanno i vini spagnuoli. Sebbene la tariffa doganale metta in parità di condizioni i nostri vini e quelli spagnuoli, noi ci troviamo, per condizioni speciali del mercato, in posizione inferiore a quella dei produttori spagnuoli. Perchè?

Perchè la Spagna esce da un disastro nazionale, che ha fatto diminuire il cambio, mentre noi abbiamo un cambio molto più elevato. I vini spagnuoli a parità di condizioni offrono vantaggio ai produttori francesi, che con la differenza del cambio possono compensare la differenza del prezzo. L'onorevole ministro per dire di avere convenientemente risolto le difficoltà, che si oppongono allo sviluppo della esportazione dei nostri vini, dovrebbe far seguire questo disegno di legge da un altro, che riuscisse a compensare la diversità del cambio con la diversità del prezzo dei trasporti. (*Interruzioni*).

Naturalmente questa questione non poteva esser trattata in questo disegno di legge, ma io credo che l'onorevole ministro non debba lasciar passare questa occasione senza promettere alla Camera, ma fermamente, di darci una riduzione nel prezzo dei trasporti, che ci permetta la concorrenza coi vini spagnuoli. Io ho parlato con molti produttori francesi, i quali mi han detto che a parità di condizioni, tra i vini spagnuoli e i vini italiani essi preferirebbero, anche pagandoli un po' più cari, i vini italiani, perchè nel taglio si adattano meglio ai vini francesi. Quando però noi troviamo, hanno soggiunto, questa enorme

differenza di cambio del 7 per cento allora abbiamo migliori condizioni nell'acquisto dei vini spagnuoli. È questa promessa, che io chiedo all'onorevole ministro di agricoltura, promettendogli in cambio di votare il suo disegno di legge. L'altra parte si riferisce al consumo interno dei vini. Noi in Sicilia abbiamo vini, che, per necessità di cose sono fortemente gessati, alcuni, anzi, naturalmente gessati. È la natura stessa del suolo, che dà un grado di gessatura superiore a quella, che hanno vini di altri paesi. (*Segni di diniego del deputato Celli*). Questo è un fatto constatato; non è possibile opporsi alla realtà! (*Nuovi segni di diniego del deputato Celli*).

Ora, i vini, naturalmente gessati, per necessità di cose, sono considerati come artificialmente gessati; e noi nell'applicazione della legge assistiamo ad uno spettacolo dolorosissimo, quello cioè, che, per quanto riguarda il consumo interno, si perseguitano i rivenditori con tutti i rigori della legge, mentre si lasciano impuniti i produttori, che sono quelli che mettono in commercio i vini, ditelo pure, se volete, adulterati.

Questo, onorevole ministro, è certamente un difetto della sua legge. Ella accenna alle facoltà che hanno i sindaci, i prefetti e gli agenti doganali di procedere ad analisi sui vini e di impedirne anche la vendita. La onorevole Commissione ha limitata questa facoltà ai soli prefetti ed agli agenti doganali, togliendola alle amministrazioni comunali, che potrebbero trarne argomento a giuochi di interesse personale. Io non disapprovo questa modificazione, senonchè bisognerebbe anche specificare questo nel disegno di legge, che coloro i quali rivendono il vino, anche se contenga una quantità esorbitante di gesso, non siano essi i responsabili, ma siano coloro che producono il vino e che lo vendono ai piccoli disgraziati rivenditori. Ministro e Commissione potranno dirmi che responsabili debbono essere questi rivenditori, giacchè prima dell'acquisto del vino potrebbero farlo analizzare e accertarsi se contenga la gessatura precisa permessa dalla legge.

Ora, onorevoli colleghi ed onorevole ministro, bisogna assistere al fatto reale: molti dei nostri concittadini vivono col piccolo commercio e specialmente con la rivendita del vino; ho detto piccolo commercio perchè molte volte sono minime quantità di vino

che essi acquistano, non disponendo che di un capitale infinitesimale.

Ora io vi domando, come potreste pretendere che questi individui volta per volta facciano analizzare il vino che acquistano prima di metterlo in vendita? Sarebbe un chiudere ogni via per vivere onestamente, ad una gran parte della nostra cittadinanza, colla rivendita del vino. Perchè sono così piccoli i capitali di cui quegli individui dispongono, che anche le quantità di vino che acquistano sono piccolissime; e se volta per volta dovessero sostenere la spesa dell'analisi, questa spesa riuscirebbe sempre superiore ai guadagni. Perciò io credo che il disegno di legge dovrebbe invece colpire non i rivenditori, che rappresentano in certo modo l'effetto, ma i produttori che quasi di regola sono la causa.

Il prefetto adunque, che per l'articolo 3 della legge ha la facoltà di procedere all'esame dei vini, dovrebbe soprattutto vedere a quali cantine ed a quali proprietari appartengono, ed andare a colpire chi li mette in vendita, e non il disgraziato che li rivende al minuto per sostentare la famiglia, menando sempre una vita infelice. Se queste modificazioni saranno accolte dall'onorevole relatore della Commissione, io sarò ben lieto di votare un disegno di legge, che anche per altre parti riparerà ad una grave ingiustizia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ottavi.

Ottavi. Poche considerazioni, onorevoli colleghi, poichè io mi rendo ragione della vostra premura perchè questa legge arrivi presto in porto. Dichiaro però subito che la legge io voterò, quantunque senza entusiasmo, e senza le grandi speranze che alcuni degli egregi membri della Commissione, di cui io pure faccio parte, hanno in essa riposte.

Questa legge appartiene come al secondo tipo di quelle che inutilmente furono fatte in Francia ed escogitate in Italia per frenare le adulterazioni ed in special modo l'annacquamento dei vini e cioè quella forma di frode che sola può nuocere alla vendita del nostro prodotto. Il primo tipo di queste leggi fa capo a quella che porta in Francia il nome del senatore Griffe, e che non fu la sola, poichè, come voi sapete, molte furono le leggi sulle bevande fatte in Francia in questi ultimi 10 anni; legge Griffe per la quale era permesso di fare vino con uva

secca e con altri ingredienti non nocivi alla salute, purchè ciò fosse dichiarato. Questa legge diede pessimi risultati in Francia, nè pare che li abbia dati migliori quella che porta il nome dal Brousse, e che venne dopo, per la quale la fabbricazione dei vini che qui sono detti non genuini, cioè con uva secca e con altre sostanze, è assolutamente vietata. Anche questa legge lasciò in Francia malcontenti i viticoltori; la legge infine così detta sul *movillage*, fatta nel 1895, diede risultati addirittura nulli.

Fu allora che in Francia si mutò strada, fu allora che i francesi (ed essi avevano ben ragione di combattere i vini di uva secca) quando vollero distruggere questa industria, misero un dazio di frontiera talmente elevato che a questa distruzione arrivarono, e fu quel dazio che colpiva il vino ricavabile dalle uve secche con la tassazione che la legge fiscale francese riserva all'alcool. Ma pensate che i francesi erano arrivati, non so se 7 od 8 anni fa (non ho potuto prepararmi a questa discussione) ad importar circa un milione di quintali d'uva secca destinata alla vinificazione. Avevano dunque ragione di impensierirsene, dal punto di vista dei viticoltori nazionali.

Ma noi, o signori, siamo forse a questo punto, o sulla via d'arrivarvi? Io mi sono sempre stupito, che in Italia si infierisca tanto contro questa *bête noire* dell'uva secca; pensando che nell'anno in cui ne abbiamo importata di più, ne abbiamo importata una trentina di migliaia di quintali. Anche qui non posso citare la cifra esatta, non avendo avuto tempo di ricercarla.

Ma certamente questa cifra non è superiore a trenta mila quintali, che secondo il calcolo fatto testè dall'onorevole Mancini, possono dare cento mila ettolitri di vino. Ora noi, che nelle statistiche figuriamo ancora come una nazione la quale produce 30 milioni di ettolitri di vino, dobbiamo proprio spaventarci di questo? E pensare che due anni fa l'onorevole Guicciardini fu ad un pelo dal mettere un catenaccio sull'uva secca! Domando se è il caso di turbare questa modestissima importazione, senza contare, come opportunamente mi suggerisce l'onorevole Curioni, senza contare tutta la quantità di questa uva secca che va a morire seppellita nei panettoni di Milano. (*Siride*).

Si dirà che una certa quantità di uva secca si produce anche in Italia; sta bene, ma perchè colpire queste poche regioni che hanno tale produzione, mentre coll'articolo 7 dell'attuale disegno di legge si cerca poi di favorire, liberandole da una modesta concorrenza, altre regioni finitime? Alludo alla concorrenza che i vini dell'Oriente possono fare ai nostri da taglio.

Qui non è questione di regionalismo: si danneggiano interessi di una parte del Mezzogiorno per favorire interessi di un'altra parte di esso. Questo articolo 7 (evidentemente ispirato all'emendamento votato pochi mesi fa dalla Camera francese, e che porta il nome del deputato Piou, e del quale i francesi già si sono pentiti) mi fa credere che anche qua noi ci spaventiamo troppo di qualche cosa che a guardarla da presso ha davvero poca importanza.

Si legge fra le righe che si vogliono ostacolare i tagli coi vini greci; ora la Grecia non ha mai esportato in tutto più di 200 mila ettolitri di vino, ed in Italia nei primi undici mesi di quest'anno non ha mandato che 35 mila ettolitri, se ben rammento. Sono questi (che due o tre anni fa giunsero a 100 mila ettolitri coi vini turchi), sono questi 35 mila ettolitri che costituiscono uno dei principali ostacoli alla stipulazione del nostro trattato con la Grecia! E così noi continuiamo a vivere di frasi fatte e a dar corpo ai fantasmi; una nazione che produce 30 milioni di ettolitri di vino, la quale anela a mandarne due o tre milioni in Austria-Ungheria e cerca nuovi mercati, si spaventa di una importazione di 35 mila ettolitri di vini greci!

Calmiamo dunque, o signori, le nostre esagerate preoccupazioni e vediamo di scendere ad esaminare lo stato esatto delle cose. Noi abbiamo qui un progetto che ha molta affinità colle leggi francesi ed austriache. Ma la legge che è attualmente in vigore in Francia, come la legge del 1880 in Austria-Ungheria, sono ritenute da quei viticoltori inefficaci.

Pochi mesi fa, al Congresso enologico di Znaim, in Moravia, 400 viticoltori lo dichiararono con voto unanime. Adunque, accettiamo pure la legge preparataci dall'onorevole Salandra, e che la maggioranza della Commissione ha accolto senza alcuna riserva, votiamola, ma senza entusiasmo, e senza ec-

cessive speranze: perchè nelle frodi sui vini il principale nemico non è l'uva secca, ma è l'acqua, e l'acqua non si può colpire. (*Ilarità*).

L'onorevole Sella chiedeva all'onorevole ministro se si potranno fare secondi vini. La legge non ne parla; ma ne parlerà certo il regolamento, ed il secondo vino non sarà permesso. L'articolo 1 dichiara nel comma secondo che si indicherà quali sono le miscele che non si vogliono permettere; e certamente la più facile delle miscele è quella dell'acqua. I secondi vini, dunque, non si vorranno permettere, ma colpiteli, se siete capaci; trovatemi quel chimico che vi possa dire che è vino annacquato, e che è secondo vino.

Voi sapete quanto varii la composizione dei vini naturali italiani. In certe annate, nella vallata del Po, si fanno dei vini con 4 gradi di alcool; ebbene, questi poveri disgraziati cui toccò dalla perversa stagione prodotto si scadente, dovranno anche andare in prigione? No, signori, l'annacquamento non si può sopprimere colla legge; bisogna prendere un'altra via: far sì che non sia più una speculazione. (*Interruzioni*).

E vengo qui alla mia tesi favorita; è nei Comuni chiusi, in quelli che sono protetti da un altissimo dazio consumo che il vino si allunga e si moltiplica, e fa quindi disastrosa concorrenza al prodotto naturale.

Questo è il concetto, che io vorrei apparisse fondamentale nell'odierna discussione. Vorrei che si votasse la legge, ma affermando il desiderio della Camera che, se non oggi, si possa venire in tempo non tanto lontano, alla soppressione od alla diminuzione del dazio sul vino.

Una voce. Prima bisogna pensare al sale!

Ottavi. Siamo in tema di dazio consumo: parliamo del vino.

Siamo noi e la Francia le sole nazioni in Europa che abbiano ancora il dazio consumo sul vino; ma la Francia questa questione ha già messa sul tappeto; anzi frettolosamente ha già votata la soppressione del dazio, senza avere ancora avvisato ai mezzi per sostituire questa imposta.

Da due anni, la soppressione di questo dazio, in Francia, è legge dello Stato, senza che sia applicata. E a sperarsi che noi voteremo una legge simile, allorchè avremo rovatato il modo di rimpiazzare il dazio; ma

per ora, non solo non abbiamo avuto il coraggio di esprimere chiaramente questo desiderio e questo bisogno; ma abbiamo fatto un passo indietro. Nei provvedimenti finanziari dei primi mesi di quest'anno, si parlava di autorizzare i Comuni ad un aumento del dazio consumo sul vino. Ciò è gravissimo.

E, nell'articolo 19 dell'attuale disegno di legge sulle finanze comunali presentato dai ministri delle finanze e del tesoro si autorizza, in certi casi, il passaggio di classe nei rapporti del dazio consumo sulla carne e sul vino, e si ripete quella dannosissima disposizione dell'aumento da 25 a 100 litri, per la minuta vendita; disposizione che turberà grandemente una quantità d'interessi, in tutte le regioni d'Italia: poichè, quasi in tutte le Provincie d'Italia, la vendita al di sotto di 100 litri, vendita che si fa con le brente, coi barili, con le damigiane è assai comune, e costituisce una vera risorsa pei piccoli proprietari.

Non parlo poi di quelle regioni dove si producono vini abbastanza fini, come nel Chianti, nel Novarese, nel Modenese, a Cologniano, dove tutto il commercio del vino è fatto per partite inferiori a 100 litri.

Pensate qual cumulo d'interessi verrà danneggiato da questa disposizione dell'articolo 19 che esisteva già nel progetto Vacchelli-Carcano, e che veggio con dispiacere riprodotta nel progetto attuale.

Io termino ringraziando l'onorevole ministro Salandra di averci presentato questo progetto, che molti di noi attendevano, ma mi rivolgo nello stesso tempo all'antico Commissario dei Diciotto, che disapprovò il progetto Vacchelli-Carcano in quella parte in cui parla della minuta vendita, e gli raccomando di voler intercedere presso gli onorevoli Carmine e Boselli per ottenere la radiazione di quell'articolo, radiazione che proporremo in ogni caso noi, quando il progetto verrà in discussione alla Camera.

Non ho altro da dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Codacci-Pisanelli.

Codacci-Pisanelli. Debbo fare una semplicissima dichiarazione. Allo scopo di impedire che la legge rimanga lettera morta, e perchè i reati possano realmente essere perseguiti, io aveva proposto un articolo aggiuntivo, col quale ad ogni attore si darebbe facoltà di

potersi costituire parte civile e di poter promuovere l'azione penale. Ecco l'articolo :

« L'autorità giudiziaria potrà ordinare all'attore un congruo deposito.

« In caso di condanna, la metà della pena pecuniaria andrà a beneficio della locale Congregazione di carità. »

L'onorevole ministro e la Commissione, con qualche lieve variante di forma, hanno avuta la cortesia di accettare questo mio emendamento, quindi io non ho più ragione di insistere su di esso e lo ritiro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Calissano.

Calissano. Onorevoli colleghi, mi associo anzi tutto a molte ed anzi alle principali osservazioni fatte or ora dall'amico carissimo onorevole Ottavi, e ripeto con lui l'augurio che il ministro di agricoltura riesca a persuadere il suo collega onorevole ministro delle finanze a revocare od almeno ad emendare la disposizione proposta recentemente, d'elevare a litri cento il limite della vendita al minuto; proposta che tornerebbe di grave nocimento agli interessi di tutte le regioni vinicole.

Ma, venendo al disegno di legge in discussione, dichiaro subito che, a mio avviso, esso risponde ad una vera ed urgente necessità: quella di prevenire e di combattere le continue frodi che si commettono nel commercio dei vini a danno dei produttori, degli onesti commercianti e dei consumatori.

Voterò quindi la legge in esame. Però l'onorevole ministro e gli onorevoli colleghi della Commissione consentano anche a me alcune osservazioni di indole generale, osservazioni che, nel mio intendimento almeno, mirano a migliorare il disegno di legge, ond'esso meglio riesca allo scopo per il quale fu proposto.

Ed anzitutto pare a me che sia inopportuno, e direi anche insufficiente e pericoloso, il rinvio che l'articolo primo fa al regolamento avvenire, delle disposizioni tutte che dovranno determinare quali siano i vini che avranno a considerarsi come *non genuini*, senza che la legge chiarisca fin d'ora il criterio fondamentale direttivo che dovrà seguire il Governo nella compilazione del regolamento per distinguere i vini non genuini da quelli genuini.

La indicazione *non genuini* è troppo generica perchè la Camera possa credere di votare, di approvare con essa un vero pensiero, sostanziale, definito; ed io spero che, trat-

tandosi di una parte così essenziale della legge, anzi del suo scopo precipuo, cioè di impedire le frodi collo smercio di liquidi che di vino hanno il nome soltanto, io spero, ripeto, che nel corso della discussione l'onorevole ministro e la Commissione vorranno almeno dare chiarimenti precisi in proposito. Nè io vorrei che accadesse per il regolamento da farsi per la legge in esame, quello che per altre leggi abbiamo notato: che cioè il ritardo nella sua pubblicazione venga ad impedire poi l'efficace applicazione della legge.

I miei onorevoli colleghi ricordano ad esempio la legge sulla Sanità pubblica, e la proibizione dell'uso di colori nocivi, che la legge non indicava ma riservava al regolamento di fissare. Ebbene, anni ed anni dopo, ancora non si erano indicati i colori dei quali la legge presumeva la nocività, e vietava in conseguenza l'uso; donde una serie di arbitrii e di contraddizioni nei giudicati.

Ma detto ciò, che costituisce, per dir così, un voto mio, vengo ad altre considerazioni. Veggo vietato dalla legge in esame non solo la vendita ed il commercio dei vini non genuini, ma anche la semplice loro preparazione; cosicchè, stando alla disposizione della legge, sarebbe d'or innanzi vietato agl'individui, alle famiglie, di preparare per loro stessi, per i famigliari un vino non genuino, anche se non nocivo alla salute, e non destinato alla vendita.

Ora a me pare che un simile divieto, mentre si inspira ad un concetto di soverchia ed inutile tutela, rappresenta altresì una vera molestia, e tale che la legge, se rimane così dovrebbe poi anche rimanere inapplicata, ed inapplicabile.

Io comprendo e ammetto che il legislatore nostro abbia, come all'articolo 319 del Codice penale, vietata qualunque adulterazione anche non nociva alla salute, di cose destinate al commercio, perchè la genuinità della sostanza offerta in vendita deve essere tutelata non solo a scopo d'igiene, ma anche a prevenzione di frode.

Ma non posso ammettere, nè riconosco alcuna necessità sociale, che il legislatore spinga le sue ricerche ed i suoi divieti, con la conseguente applicazione delle relative sanzioni, sino all'ambiente famigliare, coll'impormi ch'io non faccia preparazione, per conto mio e dei miei famigliari, di bevande non nocive alla salute, sol perchè esse non sono genuine. Qui la necessità della tutela igienica

nulla ha a che vedere, e neppure può avere applicazione il concetto fondamentale del presente disegno di legge, che ha per scopo di prevenire e di punire le frodi nel commercio dei vini. (*Approvazioni*).

Tutto ciò mi basta a dimostrare che la legge vuol essere in questa parte profondamente modificata, senza che sia necessario prendere ad esame, e sotto un altro aspetto, la stessa eccezionale disposizione, la quale servirebbe a molestie e vessazioni infinite e quasi ad una legale violazione di domicilio senza alcun vero vantaggio pratico.

A questo riguardo, adunque, se troverò aderenti fra i colleghi miei, poichè da solo non sarei più in tempo a proporlo, presenterò un emendamento all'articolo secondo, diretto a limitare le sanzioni proibitive di questa legge alla preparazione dei vini non genuini destinati al commercio, ed avrò cura di fissare in esso determinate presunzioni, per le quali, in speciali condizioni di luogo, i vini genuini si abbiano sempre a considerare come destinati al commercio.

Ed ora l'onorevole ministro e la Camera mi consentano di fare ancora alcune altre brevissime osservazioni.

È davvero convinta la Commissione che sia necessaria la disposizione di cui all'articolo 3, che cioè si debba lasciare al capriccio dell'agente fiscale o di polizia la facoltà dell'estrazione del campione quando ed ovunque egli creda di farlo?

Crede inoltre la Commissione, crede il ministro che la frase generica « congruo indennizzo » sia sufficiente o non piuttosto costituisca in pratica una disposizione inapplicabile, e non serva, come la facoltà della estrazione comunque e dovunque del campione, che a creare una fonte di abusi, di molestie, di prevenzioni, di turbamenti, una di quelle forme di vessazione che acquiscono il danno e fan ripetere ad ogni momento: « e il modo ancor m'offende? »

E così pure non veggono, non presentano l'onorevole ministro ed i colleghi egregi della Commissione che la disposizione dell'articolo 8 per la quale non al solo danneggiato, ma ad ogni elettore (*Si ride*) ... sì ad ogni elettore è detto all'articolo 8 del disegno di legge, è lecito dar querela per queste contravvenzioni e di costituirsi parte civile, senza che il magistrato abbia modo di prevenire, eliminare o moderare almeno il capriccioso e molesto

intervento di questo elettore in giudizio, non veggono, dico, il ministro ed i colleghi che questa disposizione servirà di mezzo a persecuzioni odiose, a sfoghi di private animosità, agli azzecca garbugli ed ai paglietta che infestano le aule di certe preture e di certi tribunali, e che in sostanza queste denunce, coi relativi giudizi, sotto la parvenza o d'una tutela igienica o d'una lotta contro alle frodi, nasconderanno invece nella maggior parte dei casi indegne e pericolose azioni di spiriti molesti o di scrocconi emeriti, e serviranno a popolare di astiose controversie le aule della giustizia? (*Approvazioni*).

Io riservo adunque agli articoli le mie proposte concrete, ma spero fin d'ora che gli onorevoli colleghi vorranno riconoscere con me la inopportunità ed il pericolo di siffatte disposizioni.

Vengo ad un'ultima osservazione ed ho finito.

Consenta la Camera che io richiami la sua attenzione sopra una grave lacuna della legge in discussione, sulla mancanza cioè di una disposizione che, o direttamente o per opportuni richiami alla legge punitiva generale, colpisca una delle forme di frode più grave e più comune nel commercio dei vini.

Io ho l'onore di rappresentare in questa Camera una regione eminentemente vitifera, e nel mio Collegio trovasi appunto quella invidiata plaga che prende il nome dal comune di Barolo... (*Bene! Bene! — Si ride*) quella terra che produce così eccellenti e prelibati vini, oramai noti ed apprezzati in tutto il mondo.

Ma a me sorride anche un'altra fortuna, quella di rappresentare non qui, è vero, ma in altro Consesso, una terra che produce un altro vino eccellente, il Barbaresco (*Benissimo! — Si ride*) destinato anch'esso ad una fama mondiale.

Voci. Ce lo faccia assaggiare! (*ilarità*).

Calissano. Terrò conto dei vostri desiderî. (*Bene!*) Ma intanto mi permetta la Camera ch'io ricordi che in molte città italiane ho potuto notare che sotto il nome di vino di Barolo o di vino di Barberesco si vendono vini che non solo difettano di tutte le eccellenti qualità di quei prodotti così squisiti delle due plaghe albesi che ho ricordato, ma vi giungono da regioni lontanissime da quelle terre fortunate, colle quali quindi quei vini non hanno alcun grado di parentela, o di affinità, neanche remote.

Codesta, a mio avviso, è frode, frode vera

e grave, meritevole d'essere severamente punita. Quello che accade del Barolo e del Barberesco sarà pure del Chianti e del Marsala, ed a me pare che una legge la quale si occupa di colpire il commercio di vini non genuini, una legge che s'intitola dalle frodi nel commercio dei vini, deve altresì mirare, più direttamente di ciò che non lo faccia la legge generale, a prevenire ed a punire queste frodi che nuocciono ai proprietari, ai produttori ed ai negozianti onesti, mentre ingannano i consumatori.

Niccolini. C'è il Codice che provvede.

Calissano. Il Codice lo conosco anch'io, onorevole Niccolini, e ricordo precisamente sotto il capo V, titolo VI, l'articolo 295 che ho qui sott'occhio.

Ma io intendo appunto in proposito osservare che, anche a prescindere dall'interpretazione data dalla giurisprudenza a codesta disposizione di legge, interpretazione punto conforme alle necessità alle quali io ho accennato, non si deve dimenticare, dico, che l'articolo 295 ricordato contempla il delitto di frode e non le contravvenzioni, e vuole necessariamente il concorso di estremi di fatto e di diritto che non sono punto necessari, nel concetto mio, perchè si avverino le frodi, specialmente nelle vendite minute.

Questa forma di frode trionfa così largamente, è così sicura in Italia, da rendere necessaria una speciale sanzione che ne colpisca la pratica, anche quando non concorrano gli estremi d'un vero delitto; e l'esempio che ne danno le legislazioni austriaca e germanica dovrebbe consigliare a procedere risoluti contro i colpevoli di simili inganni. (*Approvazioni*).

Ed ora ripeto la dichiarazione fatta innanzi, che cioè il concetto della legge è così opportuno e così giusto, ch'io darò ben volentieri il mio voto favorevole, rinnovando la lode già da altri oratori tributata all'onorevole ministro, alla Commissione ed all'onorevole Giovanelli relatore, per l'accurato disegno di legge concordato.

Mi riservo soltanto, alla discussione degli articoli, di proporre, d'accordo con altri colleghi, quelle modificazioni e quelle aggiunte che mi sembrano giovare al conseguimento sicuro e completo dello scopo fondamentale della legge. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Niccolini

Niccolini. Proprio nel momento in cui l'ono-

revole Ottavi diceva: « non ci dobbiamo occupare di altra cosa che dei vini fatti con l'acqua, perchè quelli sono i vini che recano il maggior danno al nostro commercio », da questa parte, e precisamente dall'egregio amico Vollaro-De Lieto, udii queste parole: « Niccolini, chiedi di parlare per un fatto personale. » Ed io ho domandato di parlare. (*ilarità*).

Sarò brevissimo. Io mi trovo completamente agli antipodi coll'onorevole Ottavi il quale dice: voterò la legge, ma la voterò senza entusiasmo. Io invece debbo dichiarare, fino da principio, che voterò la legge, e la voterò col massimo entusiasmo. (*Bravo!*) Non posso astenermi però dall'esprimere la mia sorpresa nell'udire, come dai vari oratori che mi hanno preceduto, appartenenti più specialmente al Piemonte (a quella regione dalla quale vengono appunto i vini più prelibati d'Italia), si levi la voce, quasi sotto la parvenza di una protesta, facendo supporre che questa legge non avrà nessuna efficacia, che sarà di difficile applicazione, che non ci dobbiamo impensierire dei vini fatti con uve secche, che non ci dobbiamo occupare delle poche migliaia di ettolitri di vino greco, che s'introducono in Italia.

Francamente avrei bisogno di qualche maggior chiarimento in proposito, non comprendendo perchè non dobbiamo impensierirci di questi danni che sono gravissimi.

Ottavi. Le cifre.

Niccolini. Io le darò allora schiarimenti tali che saranno per lo meno altrettanto eloquenti quanto le cifre. Io potrò dire all'onorevole Ottavi (e forse sarà questa la ragione per cui non si preoccupa della introduzione dei vini greci in Italia), che ho avuto occasione di esporre ai predecessori dell'onorevole Salandra le frodi che si facevano da negozianti di poco rispetto del Piemonte, i quali, a Genova, tenevano pronti dei furgoni con centinaia e centinaia di fusti benissimo preparati e con la massima eleganza, su i quali era scritto Monferrato, Barolo, Barbèra e tutti quanti i nomi celebri dei migliori vini del Piemonte i quali andavano ad empirsi di vini provenienti dalla Grecia, e senz'altro venivano caricati a bordo di piroscafi della Navigazione generale e di altre Compagnie, che salpavano per Buenos-Ayres o per Rosario di Santa Fé, e, sotto il nome di vini italiani, portavano intanto vini greci.

Ora io domando all'onorevole Ottavi: non è cosa da impensierire questa di questi vini, che sotto il nome italiano screditano i nostri ottimi prodotti? Siano pure 45, 50 mila ettolitri; ma sa Ella che tutte le volte che arrivano a Buenos-Ayres... (*Interruzione del deputato De Bellis*). Mi scusi, onorevole De Bellis; ma mi sembra che Ella sia troppo poco al corrente della questione, io l'assicuro che in tutte le parti dove sono andati vini greci sotto il nome di vini italiani, si è fatta una meschinissima figura.

Salandra, ministro di agricoltura e commercio. Sì. Ho qui i documenti di quel che Ella dice.

Niccolini. Mi conforta sentire che l'onorevole ministro mi dà ragione.

In quanto a quello, che diceva l'onorevole Sella, cioè che egli vorrebbe rispettato il commercio dei vini fatti con uve secche non solo, ma vorrebbe tutelato anche il vino fatto con i pomi...

Ottavi. Ma il sidro si vende dappertutto!

Niccolini. Allora il ministro rinunci al disegno di legge!

...io come produttore di vino, e come rappresentante di una regione, la quale vuol vendere i vini genuini, non sono d'accordo nè con l'onorevole Sella, nè con l'onorevole Ottavi. Noi non abbiamo gli stessi interessi di persone, le quali fino ad ora hanno fatto buoni guadagni col commercio dei vini fatti senz'uva.

Ottavi. Ma i poveri che cosa debbono bere? E siete liberale!

Niccolini. Se la libertà deve consistere soltanto nel tutelare la produzione e il commercio delle miscele, la lascio a Lei.

Ottavi. Ma la povera gente che cosa deve bere?

Niccolini. La povera gente beva quel che vuole; i produttori di miscele non per questo hanno il diritto di ingannare le popolazioni...

Ottavi. Ma il sidro si chiama sidro!

Niccolini. ...ingannando non soltanto i poveri consumatori, ma defraudando anche gli erari comunali; perchè Ella sa meglio di me che la maggior quantità di miscele si fa appunto nelle grandi città.

Ottavi. L'ho detto anch'io. Ma il sidro si fa in campagna.

Niccolini. Lodo il ministro di avere presentato questo disegno di legge; ma mi riservo agli articoli di proporre qualche emen-

damento, non per attenuare, ma per rincarare il rigore su queste frodi.

Presidente. Di ciò potrà parlare agli articoli.

Niccolini. Sta bene. Farò ancora un'osservazione: si tratta non solo di tutelare l'interesse dei consumatori all'interno, ma di tutelare l'interesse dei consumatori all'estero; e ciò non solo nell'interesse dei consumatori, ma anche nell'interesse dei produttori, i quali, se le frodi continuassero, ne sarebbero danneggiati in modo non indifferente. Ora io credo (e questa raccomandazione non la faccio per la prima volta ai ministri di agricoltura; l'ho scritto anche, male se si vuole, ma l'ho ricordato anche nelle relazioni precedenti) che uno dei modi migliori per impedire che all'estero si facciano spedizioni di vini non genuini, sarebbe quello di stabilire in tutti i porti di sbocco per l'estero, un ente tecnico, il quale controlli il vino all'uscita. Perchè, onorevoli colleghi, è inutile farsi illusioni; quando il vino è uscito d'Italia, per quanto possano lamentarsi all'estero, il discredito è già avvenuto.

Vorrei per conseguenza che quei produttori e quei commercianti, i quali non solo tentano di screditare il nostro vino all'interno, ma si permettono anche di andare a discreditare fuori del nostro paese, dovrebbero essere colpiti negli stessi porti d'uscita. È questo un accenno, che faccio al ministro; spero che nel regolamento vorrà tenerne conto.

Dopo queste brevi parole, non posso che rinnovare i miei sensi di riconoscenza per il ministro, il quale ha continuato ad insistere fino al giorno, in cui questo disegno di legge è venuto in discussione alla Camera. Mi riservo solo, come ho detto, di riparlare sugli articoli.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Salandra, ministro d'agricoltura e commercio. Ringrazio vivamente tutti gli oratori che hanno partecipato a questa discussione; perchè anche quelli che hanno giudicato con poco favore questo disegno di legge hanno mostrato quanto sia grande l'interesse che la Camera italiana porta alla viticoltura nazionale e ai suoi prodotti. Ed è questo interesse che mi ha spinto ad insistere sulle proposte fatte già dal mio predecessore e a renderle anche più efficaci e rigorose, e che

m'induce a difendere queste mie proposte contro le obiezioni fondamentali che si sono espresse.

Dico subito che mi limito per ora a discutere brevemente di tali obiezioni fondamentali, imperocchè tutte quelle altre che menano a richieste di modificazioni d'articoli per parte di coloro che accettano in massima il presente disegno di legge, sarà meglio discuterle una per una in sede di discussione degli articoli.

Alcuni fra gli oratori che mi hanno preceduto, mi affretto a dirlo, hanno dato utili suggerimenti che potremo tradurre in emendamenti, che potremo concordare. Così, per esempio, l'onorevole Calissano, il quale ha fatto una osservazione giusta quando ha detto: voi non dovete colpire la preparazione di una qualsiasi bevanda familiare la quale, purchè non sia dannosa alla salute, potrebbe non essere vino. Troviamo però una formula la quale restringa questa libertà alla preparazione delle bevande per uso della famiglia e che escluda ogni possibilità di frode, di inganno, di smercio di tale bevanda col nome di vino. Ed allora con l'onorevole Calissano saremo d'accordo. Lo stesso dico degli emendamenti cui ha accennato l'onorevole Niccolini, e che egli con la sua alta competenza vorrà formulare. Certo (poichè partiamo dai medesimi concetti) ci metteremo d'accordo intieramente.

È bene però dire qualche parola sul concetto generale di questo disegno di legge e sulle sue disposizioni fondamentali. L'onorevole Ottavi ha detto: Io voterò questo disegno di legge senza entusiasmo, poichè, è cosa fattibile, ma mediocre e, se non l'aveste fatto, non sarebbe finito il mondo.

Io lo ringrazio del suo voto, quando anche non vi metta entusiasmo. Nè io credo di salvare il mondo con questa legge: niente affatto.

Ben altre cure richiede, come sa l'onorevole Ottavi, la nostra viticoltura; e finchè io lo potrò, finchè sarò a questo posto e le forze mi basteranno, mi associerò a lui per fare tutto quello che è possibile a favore della viticoltura e della enologia nazionale.

Tuttavia con questa legge noi le renderemo un utile, per quanto modesto, servizio; e ciò mi basta per sostenerla e per pregarvi di votarla con sicura coscienza, senza la pre-

tesa che mi si innalzi una statua per averla proposta.

Ora esaminiamo pure, onorevole Ottavi, se da questo disegno di legge qualche serio vantaggio deriverà alla nostra enologia.

Ella ha detto che noi ci siamo spaventati di piccole cose come è l'importazione dell'uva secca e come sono le miscele che si fanno con i vini greci. Ella ha parlato di circa 37,000 ettolitri (io credo che sono di più, ma non voglio fare piccole questioni) e ha messo a confronto la piccola quantità di vini e di uve secche che vengono dall'estero colla gran massa della nostra produzione, che è di circa trenta milioni di ettolitri in media. A me pare che i termini del confronto dovrebbero essere determinati con maggiore precisione. Supponiamo, e saremo al disotto del vero, che l'introduzione di vini greci e turchi insieme in Italia sia di 100 mila ettolitri; gli effetti dannosi di tale importazione e delle miscele che con i vini importati si fanno sul nostro mercato non si possono e non si debbono valutare così all'ingrosso, ponendo a confronto 100 mila e 30 milioni. No, questo modo di servirsi all'ingrosso delle statistiche, può dar luogo a grandi sviste e non rispecchia la realtà delle cose. Bisogna specificare ed analizzare con un po' di pazienza.

Anzitutto l'importazione dei vini greci e turchi non preme sopra tutti i 30 milioni di ettolitri della nostra produzione, ma preme specialmente sopra quella parte dei nostri vini che si possono adoperare per i medesimi fini industriali e che hanno qualità analoghe a quelle dei vini greci e turchi. Così alcuni fabbricanti di Vermouth, mentre potrebbero comperare certe determinate qualità di vini siciliani, comperano invece vini greci e turchi, e ciò forse perchè traggono da essi lo zucchero, di cui si fanno rimborsare dalla dogana, abusando del drawback. Se la pressione di questi vini greci e turchi si valuta nel modo che ho detto, si vedrà che essa è assai notevole e ben superiore al rapporto tra 100 mila e 30 milioni. E ciò dico per fare con l'onorevole Ottavi, il quale è un tecnico eminente, un po' di discussione tecnica.

C'è poi un'altra considerazione. Anche una importazione relativamente piccola può in certe determinate condizioni e specialmente quando entra come coefficiente della nostra esportazione, avere un effetto notevole per il rinvilio dei prezzi di una massa molto

maggiore di vini. Infatti se è possibile importare una certa quantità di vini stranieri e riesportarla come vini italiani, e questi vini hanno un prezzo di origine notevolmente inferiore a quello del nostro vino genuino, è evidente l'inferiorità in cui si mette questo nostro vino. A riprova di tale osservazione generale comunicherò alla Camera un documento, il quale servirà pure di conferma a ciò che giustamente ha detto l'onorevole Niccolini circa le miscele e le frodi del nostro commercio vinicolo, le quali non solo danneggiano il nostro mercato interno, ma ancor più la nostra esportazione. Difatti io non considero questa legge soltanto come una difesa del mercato interno, ma anche e soprattutto una difesa della nostra sana e buona esportazione contro coloro che ci difamano, e che purtroppo sono anch'essi italiani (*Approvazioni*), sostituendo cattive miscele ai nostri buoni vini.

Il documento mi viene da Buenos-Ayres, dalla Camera italiana di commercio e di arti. È una comunicazione d'ufficio che mi si fa sebbene non richiesta.

« Il Regio Procuratore, con sede in Genova, si è diretto al Regio Console d'Italia residente nella città della Plata, significandogli che alcune Ditte italiane residenti nella Penisola inviano nell'Argentina dei vini greci e turchi, sotto vistose etichette di vini fini piemontesi... (È quello che ha rilevato l'onorevole Calissano ed ha avuto ragione; troviamo anche una formula più esplicita per impedirlo ed io sarò con lui) « ... di vini fini piemontesi e per conseguenza danneggiano di molto il commercio serio ed onesto: quindi cercava di conoscere quali effetti aveva prodotto la fraudolenta speculazione, essendo intenzione del Governo procedere con tutto rigore contro i falsificatori.

« Il Regio Console della Plata si è rivolto a questa Rappresentanza per le informazioni del caso; e questa Camera ha subito iniziata una accurata inchiesta presso i principali importatori di vini piemontesi sulla piazza: dalle risposte avute risulta:

« 1° Che da gran tempo sussiste sul mercato la frode di smerciare, sotto il nome di vini piemontesi, quelli che non lo sono;

« 2° Che questi vini si vendono, su per giù, da 48 a 65 centavi per litro, facendo così una rovinosa concorrenza al prodotto genuino, il quale, al cambio odierno, non si

può vendere se non da 72 a 75 centavi per litro;

« 3° Che il commercio serio ed onesto non può lottare contro simile mistificazione ed attualmente si trova con le vendite ridotte alla quarta parte da come erano per l'innanzi;

« 4° Che in conseguenza di simili anomalie, è aumentata sensibilmente sulla piazza, la domanda dei vini francesi. »

Questo dice la Camera di commercio di Buenos-Ayres.

Dunque sono tutt'altro che innocenti, non solo nelle intenzioni ma anche negli effetti, queste miscele. Ed ecco perchè, onorevole Ottavi ed onorevole Sella, io insisterò anche sull'articolo, che si dice derivi dall'emendamento Piou. Deriverà dall'emendamento Piou. D'onde che derivi, guardiamo se è provvedimento buono o cattivo; e, se è buono, adottiamolo; i francesi l'hanno provato e, per ora, checchè se ne dica, non ne sono pentiti; nè, che io sappia, intendono abrogarlo. Eppoi sono ben diverse le condizioni dell'esportazione vinicola nostra da quelle dell'esportazione vinicola francese.

Certi tagli di vino, certe miscele sono una delle condizioni necessarie, forse, della grande esportazione francese; alla ancora piccola, speriamo diventi grande, esportazione vinicola nostra, è necessario proprio il contrario, è necessario, cioè, che il vino sia genuino, e che sia garantita tale sua genuinità. Garantita, beninteso, per quanto possibile: io non mi vanterò di avere, con questa legge, reso impossibile la frode in avvenire: nessuna legge può impedire all'ingegno umano l'invenzione delle frodi. Tuttavia facciamo quello che possiamo. Se non riusciremo, studieremo i miglioramenti e i perfezionamenti e cercheremo il modo di rendere anche più rigorosa questa legge; ne abrogheremo qualche parte, se ci risulterà nociva. Per ora io credo che un vero vantaggio ne deriverà al commercio italiano.

L'onorevole Sella dice: noi ci mettiamo sopra una strada ultra protezionista con questa legge. Onorevole Sella, in materia di protezionismo si sa dove si comincia, non si sa dove si finisce. Si è Ella astenuto sempre dal favorire misure protezioniste? Se se ne è astenuto, gitti la prima pietra (*Si ride*). Nè poi è vero che questa legge, sia ultra protezionista. E ad ogni modo parliamoci

chiaro: il vino è tale un interesse nazionale, che io, per proteggerlo, farei tutto quello che è possibile (*Bravo! Bene! — Approvazioni*) fare utilmente. Mi fermerò là dove crederò che il provvedimento sia inutile, ma finchè ci sarà una protezione utile da procurargli, non sarà per me che non l'abbia. Soggiungerò pure francamente che, se noi eliminiamo da questo disegno di legge il concetto che è parso ultra protezionista all'onorevole Sella, esso rimarrà privo di qualsiasi efficacia.

La legge presentata dal mio predecessore si limitava a vietare il commercio dei vini non genuini quando ad essi si attribuissero le qualità di vini genuini; non molestano i rivenditori, i quali sinceramente dichiarassero non genuino il vino, sempre che non contenesse materie nocive alla salute.

Colgo l'occasione per avvertire che la questione dell'igiene non ha che vedere con questa legge, la quale ha un fine commerciale ed economico, non igienico. L'igiene non è di mia competenza. L'onorevole Sella dunque dice: lasciate che chi vuol vendere il vino greco mescolato col vino italiano, o il vino fatto con qualunque materia prima che non sia l'uva, lo venda, purchè ce lo scriva sopra.

Ora, se gli uomini fossero migliori di quello che sono, l'onorevole Sella avrebbe ragione; ma, se fossero veramente eccellenti, non vi sarebbe bisogno di alcuna disposizione di legge. Crede Ella, onorevole Sella, veramente che chi vuol vendere una certa materia che non è vino perchè non è fatto di uva, ce lo scriva sopra? Non ce lo scriverà, ed avremo una legge completamente inefficace, avremo lo stesso effetto molto relativo che si è avuto da prescrizioni analoghe per altre materie alimentari. (*Commenti*). La roba adulterata si vende per genuina.

Ora, francamente, al fare una legge che io ritengo inefficace, preferisco il non farla; e quando questo, che è il punto essenziale della legge, non fosse accettato dalla Camera, io mi rimangerei il disegno di legge, dovessi poi, per digerirlo, bere un bicchiere di quel sidro, che deve piacere all'onorevole Curioni, ma che io non ho mai assaggiato. (*Si ride*).

Parliamoci chiaro, onorevoli colleghi. In Italia c'è molto vino, e presto ce ne sarà anche di più. È vero che la fillossera rap-

presenta dove un grave disastro, dove una grave minaccia, ma fortunatamente non rappresenta ancora una diminuzione notevole del prodotto complessivo, perchè trova compenso nelle vigne che si piantano continuamente, ed anche nel maggior frutto che danno le vigne giovani.

Un problema maggiore di quello della fillossera, e che sarà più grave fra qualche anno, è questo: come ed a chi dovremo vendere il nostro vino? La pleora del vino, che si potrà rinnovare, sarà un gravissimo danno per molte Provincie le quali fortunatamente sono tanto nell'alta, quanto nella media e nella bassa Italia; ond'è che oggi non può farsi questione di regioni. A evitare la pleora la prima condizione è che gli italiani bevano il vino della loro uva; ne hanno tanto ed a così buon prezzo! È bene che essi bevano vino di uva prodotto in Italia, e non vino greco, o turco, o vino fatto con altra materia che non sia uva fresca e sana. È in questo intendimento che ho presentato, e sosterrò per quanto sarà in me, questo disegno di legge.

L'onorevole Mancini mi ha fatte alcune raccomandazioni; lo ringrazio dell'appoggio cortese dato al disegno di legge, e prenderò in considerazione le sue raccomandazioni. Egli ha parlato anche delle materie coloranti, delle quali vorrebbe almeno impedita la *réclame*. Ma questo io credo passerebbe il segno. C'è tant'altra roba che non si dovrebbe vendere, e che pure si vende con l'aiuto di affissi e quarte pagini di giornali.

Giustamente poi l'onorevole Mancini ha raccomandato che queste disposizioni di legge, mediante il regolamento, siano messe in correlazione con la legge sanitaria. La presente legge non ha, l'ho già detto, scopo di pubblica igiene, ma è affine a quella sanitaria e con essa deve essere accordata.

Tale affinità con la legge sanitaria mi richiama alle osservazioni fatte dall'onorevole De Felice, che pure ringrazio dell'appoggio promessomi.

L'onorevole De Felice si è fermato sulla questione della gessatura. Debbo dargli a tal proposito la buona notizia, che nella sua Sicilia la pratica della gessatura va continuamente diminuendo. Del resto la questione della gessatura riguarda più la legge sanitaria che quella che stiamo discutendo. Nè potrei promettere all'onorevole De Felice d'in-

trodurre nella legge un articolo che sottragga ad ogni responsabilità il venditore, facendone risalire tutta la responsabilità al proprietario.

Egli comprenderà che, ammettendo un tale scarico di responsabilità, questa finirebbe col restar priva di sanzione. M'impegno però di studiare qualche norma regolamentare che dia modo di accertare le eventuali frodi commesse, contro questa o qualunque altra legge dello Stato, dai proprietari; poiché non è escluso che anche essi ne commettano, e che la legge debba colpirli; tanto più che il proprietario vende il vino così come il piccolo rivenditore al minuto; e la sua cantina non deve essere sottratta alla vigilanza ed alle sanzioni che da questa legge sono stabilite.

Mi pare di avere così risposto a tutte le osservazioni rivoltemi intorno al carattere generale del disegno di legge in discussione. Senza alcuna esagerazione io ritengo che da essa si potrà ottenere qualche utile risultato. Io sono molto modesto nelle mie previsioni. Dico che, se non altro, questa legge mostrerà in Italia e fuori che il Governo italiano non solo non protegge, e di ciò veramente non si è mai dubitato, le frodi commerciali, ma le vuol combattere efficacemente e con la massima severità. A conseguire tale fine bisogna appunto che la legge abbia una certa elasticità, e che sia lasciato un certo potere al regolamento. Nulla è più agile e mutevole dell'ingegno dei frodatori; né si può tornare al Parlamento ogni volta che occorrono nuove e minute sanzioni. Questa legge mostrerà, ripeto, che in Italia siamo decisi a sostenere ed a proteggere, me lo lascino dire, con tutte le nostre forze l'onesto commercio del vino, ma siamo d'al-

tra parte decisi a perseguire e debellare il commercio fraudolento, sia fatto da italiani o da stranieri, sia fatto con materie prime italiane, o con materie prime straniere.

In quanto ai singoli emendamenti, mirerò di parlarne nella discussione degli articoli (*Bene! — Approvazioni*).

Presidente. Essendo ormai mezzodì, credo che si potrebbe dichiarare chiusa la discussione generale...

Giovanelli, relatore. Vorrei dire pochissime parole...

Presidente. Parli pure.

Giovanelli, relatore. Dichiaro subito che rinuncio a parlare. Tutti gli oratori hanno approvato in massima la legge, riservandosi solo di proporre emendamenti, sui quali spero che potremo metterci tutti d'accordo; l'onorevole ministro ha dato spiegazioni esaurienti sul concetto di questo disegno di legge, che torna per la terza volta innanzi alla Camera; credo quindi che si possa senz'altro passare alla discussione degli articoli.

Presidente. Allora, riservando facoltà di parlare a coloro, che l'hanno chiesta per fatto personale, dichiaro chiusa la discussione generale.

Il seguito di questa discussione è rimesso alla tornata antimeridiana di venerdì prossimo.

La seduta termina alle ore 12.

PROF. EMILIO GIOVANELLI
Vice-Direttore dell'Ufficio di Redazione

Roma — Tip. della Camera dei Deputati, 1899.